

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2396 DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 2015****che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2015 la Repubblica di Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2006/42/CE del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato la Lettonia a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nella cessione di legname.
- (4) Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, con le decisioni di esecuzione 2009/1008/UE ⁽³⁾ e 2013/55/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Le indagini e un'analisi dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lettoni hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga.
- (6) La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.
- (7) Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di valutazione, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.
- (8) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GUL 25, del 28.1.2006, pag. 31).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347 del 24.12.2009, pag. 30).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 22 del 25.1.2013, pag. 16).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 2 e 2 bis della decisione di esecuzione 2009/1008/UE sono sostituiti dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura.»

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. BAUSCH
